

## Regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento – Inquadramento generale e primi orientamenti

Documento per la consultazione 22/2020/R/TLR del 28 gennaio 2020

Osservazioni di Eletticità Futura

28 febbraio 2020

### Osservazioni di carattere generale

Eletticità Futura apprezza l'attenzione posta dall'Autorità alla regolazione della misura del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, comprendendo l'obiettivo di tutela dell'utente finale.

Riteniamo tuttavia che il percorso delineato presenti alcune criticità, prima tra tutte la proposta di adozione di provvedimenti in tema di misura prima del recepimento a livello nazionale della Direttiva UE 2018/2002.

La diffusione di sistemi di telelettura, specie da remoto, rappresenta un elemento di forte novità con impatti rilevanti sull'orientamento normativo. Riteniamo quindi necessario avere un contesto stabile e certo prima di introdurre una regolazione che esponga gli operatori ad elevati sforzi implementativi – con costi peraltro non recuperabili per mancanza di leva tariffaria - potenzialmente inadeguati rispetto alla sopraggiunta norma nazionale, qualora questa introducesse adempimenti differenti rispetto a quanto previsto dall'Autorità.

Per questi motivi chiediamo che il secondo documento di consultazione sia pubblicato solo a valle del recepimento della Direttiva UE 2018/2002, in modo da mantenere l'allineamento con gli obblighi imposti dalla normativa primaria. Inoltre, proponiamo che la pubblicazione del provvedimento sia adeguatamente posticipata e l'entrata in vigore dello stesso avvenga almeno a un anno di distanza dalla pubblicazione, in linea con il "pilastro della gradualità" di cui al D.lgs. 102/2014. Verrebbero così rispettate le tempistiche minime necessarie alla modifica delle clausole contrattuali con i fornitori, nonché all'indizione delle gare per la fornitura di contatori dotati dei requisiti richiesti.

Infine, evidenziamo come l'introduzione di ulteriori obblighi abbia un impatto negativo sulla competitività del settore, già oggi impegnato nell'adeguamento alle disposizioni relative alla qualità e alla trasparenza contrattuale, alla fatturazione e alla qualità tecnica.

### Risposte agli spunti di consultazione

*Q1. Si condividono gli obiettivi e gli ambiti dell'intervento di regolazione? Motivare la risposta.*

In linea generale, condividiamo sia l'obiettivo di assicurare la correttezza e tempestività della comunicazione dei dati, sia quello di tutelare e rendere consapevole l'utente, garantendogli fatturazioni puntuali e quanto più possibile aderenti al consumo. Riteniamo infatti che una più stretta correlazione tra gli importi fatturati e i consumi effettivi produca segnali di costo favorevoli al risparmio energetico e permetta una corretta pianificazione delle spese, a detrimento della morosità. Tuttavia, riteniamo che l'impostazione adottata debba tener conto di alcuni elementi fattuali.

È fondamentale considerare i limiti del mercato dei contatori del teleriscaldamento nel panorama generale.

Vettori energetici quali energia elettrica e gas raggiungono un numero di utenze estremamente elevato, giustificando ingenti investimenti in ricerca e sviluppo di sistemi di misura. È comprensibile che i modelli di misuratori adibiti a teleriscaldamento, assai meno capillarmente diffuso rispetto ai succitati vettori, rispondano a una domanda di sviluppo più modesta e non abbiano le caratteristiche richieste da ARERA. Peraltro, i requisiti richiesti non dovrebbero alterare i prezzi così da permettere agli operatori di provvedere ad una installazione/sostituzione dei contatori con le caratteristiche richieste dall'Autorità.

Nella maggior parte dei casi il servizio di teleriscaldamento è fornito ad utenze condominiali dove l'intestatario del contratto non coincide con l'utilizzatore del servizio. Tale specificità rende necessaria l'adozione di una regolazione della misura differente da quella degli altri settori regolati. Infatti, nel caso dei condomini la fatturazione dei consumi è effettuata a carico dell'intestatario del contratto, il condominio, e gli utilizzatori del servizio non hanno evidenza di quanto consumato e fatturato, non ricevendo direttamente la bolletta. Le spese per il servizio di teleriscaldamento rientrano all'interno delle spese condominiali che, in assenza di ripartitori installati presso le abitazioni dei condòmini, potrebbero essere ripartite dall'amministratore secondo logiche differenti a quella del consumo puntuale (spesso la ripartizione è effettuata in base ai millesimi dell'abitazione o altri criteri definiti dall'assemblea condominiale).

Alla luce della specificità del settore, è fondamentale che l'Autorità, nella definizione della regolazione della misura, eviti l'imposizione di obblighi in capo agli operatori non funzionali agli obiettivi dell'intervento, generando costi difficilmente recuperabili. Infatti, il livello di concorrenza caratteristico del settore rende impossibile il recupero dei costi incrementali relativi all'introduzione di nuovi obblighi attraverso la leva tariffaria, fatta eccezione per le reti con obbligo di allaccio.

In riferimento all'ambito di applicazione esposto al paragrafo 3.2, Eletticità Futura ritiene che i vincoli di tutela dell'utente e gli standard di qualità del servizio debbano essere applicati a tutti gli operatori a prescindere dalla loro dimensione.

Diversamente da quanto riportato al paragrafo 3.4.b), riteniamo che la vera barriera alla diffusione di sistemi di climatizzazione alternativi consista nei costi di installazione, che non vengono sostenuti al momento della scelta del teleriscaldamento ma successivamente. Questo slittamento temporale pone il teleriscaldamento in svantaggio rispetto alle soluzioni concorrenti.

Non riteniamo condivisibile, infine, l'introduzione (paragrafo 3.9) di requisiti tecnologici e prestazionali per i misuratori laddove sia presente una specifica normativa tecnica di riferimento. A tal proposito, desta qualche perplessità l'assunto di cui al paragrafo 4.4 secondo il quale è prevista per il secondo periodo di regolazione *“l'introduzione di requisiti tecnologici più stringenti relativamente ai contatori utilizzati”*.

**Q.2 Si condivide la durata proposta per il primo periodo di regolazione? Motivare la risposta.**

La durata del primo periodo di regolazione è condivisibile, sebbene riterremmo opportuno posporre di un anno l'implementazione della disciplina della misura per permettere agli operatori di concludere l'adattamento alla regolazione vigente, preparandosi alle novità gestionali richieste dalla nuova regolazione in materia di misura.

In generale le tempistiche contenute nella road map presentata dovrebbero essere subordinate al recepimento della Direttiva 2018/2002 nella normativa nazionale, come sostenuto in premessa.

Non condividiamo, invece, quanto esposto al punto 4.4 in merito agli orientamenti di ARERA sul periodo di regolazione (2025-2028) ossia sul completamento del set degli obblighi di servizio nonché di standard generali e specifici e sull'introduzione di requisiti tecnologici più stringenti relativamente ai contatori utilizzati.

In riferimento alle intenzioni di introdurre obblighi di sostituzione dei contatori, suggeriamo di evitare l'introduzione di obblighi più restrittivi rispetto a quelli previsti dalle norme metrologiche vigenti e/o dalle certificazioni degli strumenti di misura. L'introduzione di un obbligo di sostituzione, che comporti sostituzioni premature di contatori che non hanno esaurito la vita utile civilistica, oltre a comportare eccessivi costi non recuperabili in tariffa (assente nel settore) potrebbe far sorgere delle minusvalenze a bilancio.

*Q.3 Si condivide quanto prospettato in tema di misura in assenza di integrazione verticale? Motivare la risposta.*

Condividiamo la ripartizione delle attività e delle relative responsabilità tra gestore della rete e venditore, in linea con gli altri settori regolati, purché, per quanto riguarda la ricostruzione delle misure mancanti, le responsabilità vengano definite con le dovute cautele.

*Q.4 Si condivide quanto prospettato in materia di modalità e frequenza di raccolta dei dati di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta.*

Concordiamo con la necessità di definire degli obblighi minimi di rilevazione o principi di standardizzazione delle modalità e della frequenza di raccolta dei dati, in favore della qualità della misura.

Non concordiamo tuttavia con l'adozione di misure particolarmente tutelanti nei confronti di utenze ad elevato consumo di energia termica. Queste ultime coincidono all'atto pratico con i condomini, che ripartiscono fra i singoli alloggi sia la bolletta che l'eventuale scostamento dal dato di consumo reale. Segnaliamo che l'amministratore potrebbe non avere alcun incentivo a rendere disponibile il dato di consumo, comportando un incremento di costi dei gestori senza apportare nessun beneficio in termini di dati raccolti. Per le medesime motivazioni riteniamo che anche il tentativo di raccolta, come esposto al punto 5.9, possa essere inefficace a raggiungere l'obiettivo proposto.

Segnaliamo che l'approccio mutuato dalla regolazione del servizio di distribuzione del gas naturale, è difficilmente applicabile al settore del teleriscaldamento. In questo ambito infatti, la lettura viene effettuata su misuratori che nella maggioranza dei casi sono di proprietà dell'operatore, che deve sempre poter accedere allo strumento di misura. Nei casi in cui il cliente è proprietario dei misuratori, questi ultimi devono comunque risultare accessibili da parte dell'operatore, sia che si tratti di utenze condominiali che di utenze monofamiliari, ove il contatore è installato di norma sul pianerottolo, all'esterno rispetto all'unità abitativa. Nel caso di utenze condominiali la prassi prevede di concordare l'appuntamento per la lettura direttamente con il rappresentante dell'utenza che è l'amministratore di condominio.

In merito poi alle specifiche previsioni, i calendari di rilevazione delle misure devono essere considerati indicativi in quanto gli specifici giorni di rilevazione potrebbero essere modificati, pur nel rispetto dei tentativi minimi di lettura previsti, per motivi organizzativi o cause esterne. Le proposte contenute dal punto 5.7 al punto 5.9 paiono difficilmente applicabili al teleriscaldamento (affissioni o comunicazioni cartacee sul posto

potrebbero infatti non essere prontamente recepite dall'amministratore non presente nello stabile, né sembrerebbe opportuno immaginare che si possa lasciare affissa alla porta una nota con la lettura dell'intero condominio).

Cogliamo l'occasione per segnalare che gli obblighi di rilevazione proposti al punto 5.6 non tengono in considerazione l'esistenza nel sistema della tipologia di rilevazione della misura walkby (tecnologia di rilevazione della misura di prossimità ed intermedia rispetto alla rilevazione da remoto attraverso un'infrastruttura dedicata ed al misuratore convenzionale) che permette di rilevare il dato di consumo passando in prossimità del contatore senza accedere direttamente allo stabile per la rilevazione. Tale tecnologia/modalità di rilevazione, ad oggi non può essere ricondotta né ai contatori convenzionali, per i quali è necessario accedere ai locali dove è installato il misuratore per rilevare la lettura, né ai contatori teleletti, dove la lettura dei contatori avviene da remoto.

Conseguentemente appare opportuno che l'Autorità definisca per tale tipologia una regolazione, con specifici tentativi minimi di lettura intermedi rispetto a quanto proposto per le due altre fattispecie, es. 2 tentativi minimi di lettura annuali.

*Q.5 Si condivide quanto prospettato in materia di autolettura dei dati di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta.*

Elettricità Futura non ritiene opportuna l'introduzione di obblighi afferenti all'autolettura dei misuratori non teleletti, in quanto la mancata coincidenza tra intestatario del contratto di fornitura (condominio) e utilizzatore del servizio (singolo condomino) potrebbe comportare un utilizzo limitato del servizio a fronte di rilevanti investimenti informatici da parte dei Gestori.

Si fa presente inoltre che le specificità del misuratore richiedono che l'utente comunichi al gestore sia il parametro relativo alla fornitura di riscaldamento che quello relativo all'acqua calda sanitaria, con il rischio che l'inversione di tali informazioni o l'invio di una sola possa generare errori di fatturazione dando una percezione negativa del servizio offerto.

*Q.6 Si condivide quanto prospettato in materia di ricostruzione dei consumi in caso di guasto o malfunzionamento del contatore nel settore del telecalore? Motivare la risposta.*

*Q.7 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di archiviazione e messa a disposizione delle misure? Motivare la risposta.*

*Q.8 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli standard di qualità della misura? Motivare la risposta.*

In merito all'applicazione della formula proposta al punto 5.19, facciamo presente che la stessa presuppone che i dati storici di almeno 2 anni siano anche correttamente competenziati per ogni slot (mese). Questo può accadere se le letture arrivano sempre e puntualmente alla stessa data (es. ultimo giorno del mese). Nella realtà l'acquisizione delle letture non avviene tutti i mesi e allo stesso giorno del mese. Inoltre, in caso di letture acquisibili una volta all'anno (come ad esempio previsto per i clienti di piccole dimensioni), si rende necessario ripartire i consumi sui diversi slot con driver opportuni. L'applicazione della formula necessita di un'importante

rielaborazione dei dati di consumi storici per competenzarli. Il riferimento è sempre il mese intero, condizione estrema in quanto spesso è necessario ricostruire consumi considerando frazioni di mese. Sulla base dell'esperienza acquisita nella ricostruzione dei consumi, proponiamo di utilizzare il grado giorno come grandezza utile a determinare il consumo specifico caratteristico del cliente.

Per quanto riguarda la ricostruzione dei consumi in caso di guasto o malfunzionamento del misuratore, riteniamo utile lasciare ad ogni operatore la flessibilità nella scelta della formula da utilizzare. Sarà poi facoltà dell'operatore, quando richiesto, dimostrare la correttezza della metodologia utilizzata per la ricostruzione dei consumi.

In riferimento all'obbligo di archiviazione, precisiamo che i 5 anni dovrebbero considerarsi a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento (quindi non con profondità retroattiva). Per le reti acquisite da altri soggetti e non realizzate dall'esercente, segnaliamo che potrebbe non essere disponibile, per cause esogene dall'esercente subentrante, la profondità storica richiesta. Peraltro, riteniamo il perimetro di tale obbligo dovrebbe essere limitato al dato dei consumi con le frequenze previste nel quesito 4 (una lettura mese), escludendo quindi le altre informazioni che eventualmente il distributore recupera dal contatore.

Infine, suggeriamo di estendere il tempo massimo per la sostituzione del contatore e il tempo massimo di intervento per la verifica del contatore a 30 giorni lavorativi.

*Q.9 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito al percorso volto all'omogeneizzazione degli standard prestazionali dei contatori nel settore del telecalore? Motivare la risposta.*

In generale non riteniamo opportuna l'introduzione di requisiti tecnologici e prestazionali dei misuratori laddove sia presente una specifica normativa di settore di riferimento. Per una maggiore chiarezza chiediamo di dettagliare i sottostanti della quantificazione della deriva massima mensile ipotizzata per la funzione orologio dei contatori: derivando, per ipotesi, +4 minuti al mese, dopo un anno si giungerebbe a 48 minuti di deriva, pur rimanendo compatibili con la deriva massima normativa.

I contatori di nuova installazione possono registrare i dati di energia termica soltanto nella memoria del contatore con frequenza oraria per almeno 30 giorni. Esportare queste informazioni con sistemi di telelettura incide molto sul consumo della batteria (e quindi sulla durata della stessa). Allo stesso modo anche la registrazione di altre grandezze deve essere limitata alla memoria del misuratore. La telelettura deve essere orientata ad avere la disponibilità delle grandezze necessarie alla fatturazione e non per altri obiettivi.

Riteniamo altresì che la richiesta che i misuratori siano dotati di funzione orologio/calendario e sincronizzabili con frequenza tale da limitarne la deriva mensile non sia in linea con le tecnologie attualmente disponibili: la sincronizzazione degli orologi dei dispositivi presuppone che la comunicazione tra misuratore e sistema di telelettura avvenga in maniera bidirezionale, mentre i sistemi di telelettura oggi disponibili (Wired M-Bus, Wireless M-Bus 868 MHz, sia walk-by che fixed structure) contemplano l'unidirezionalità della comunicazione dai misuratori alle unità di acquisizione dei dati. L'unidirezionalità della comunicazione è a sua volta necessaria al fine di garantire la vita utile della batteria di alimentazione dei misuratori, in quanto implica la certezza relativamente al numero di cicli di trasmissione effettuati da questi ultimi nel tempo, e quindi relativamente all'energia da erogarsi da parte della batteria nel medesimo arco temporale. L'alimentazione a batteria è

peraltro il sistema maggiormente adottato dai gestori delle reti di teleriscaldamento. Per quanto concerne il registro totalizzatore, segnaliamo che allo stato attuale i misuratori di energia di taglia piccola – installati tipicamente su impianti monofamiliari – utilizzano di default il kWh come unità di misura dell'energia contabilizzata, mentre i misuratori di energia di taglia medio/grande – installati tipicamente su impianti condominiali – utilizzano di default il MWh. Tale accorgimento nasce dalla necessità di non andare a saturare troppo velocemente le cifre visualizzabili sul display del misuratore. Riteniamo opportuno che si tenga conto di tale differenza e che si preveda quindi che l'energia termica possa essere espressa in kWh oppure in MWh.

Inoltre, sono necessari ulteriori dettagli volti a chiarire se l'indicatore dell'interruzione del servizio debba riferirsi ad un'analisi a posteriori dei dati misurati rispetto ad una segnalazione di interruzione del servizio che non deriva dalla misura. Ricontriamo delle criticità per quanto riguarda l'*indicatore di anomalie* e l'*indicatore di interruzione servizio*. Infatti, i contatori non sono dotati ad oggi di una tecnologia tale da prevedere al suo interno un sistema di allarme che rilevi le anomalie indicate al punto 6.11. In aggiunta, i contatori non sono in grado di registrare ora e data di interruzione del servizio in caso di anomalie e malfunzionamento. Per avere informazioni relative ad anomalie del contatore e la registrazione del momento dell'interruzione del servizio bisognerebbe pensare a strumenti terzi che rilevino e comunichino queste informazioni. Questa opzione ci sembra non efficiente dal punto di vista dei costi.

Ad integrazione di quanto sopra, riteniamo che - qualora ARERA, in analogia a quanto indicato nell'Allegato A alla Delibera 548/2019/R/tlr in relazione alla "interruzione dell'erogazione dell'energia termica", abbia inteso per "interruzione del servizio" l'interruzione del flusso del fluido termovettore nel punto di fornitura - i misuratori di energia non siano lo strumento idoneo a adempiere a quanto richiesto. Infatti se da un lato essi sono progettati per misurare la portata del fluido termovettore, e pertanto la misura di una portata nulla da parte loro è indice dell'avvenuta "interruzione del flusso del fluido termovettore"; nondimeno, l'interruzione del flusso del fluido termovettore nella stragrande maggioranza dei casi è determinata dall'azione dell'organo di regolazione dello stesso (e.g. valvola a due vie installata sul circuito primario della sottostazione di scambio termico) sulla base dei parametri di funzionamento impostati dall'utilizzatore dell'impianto di riscaldamento (set point temperatura ambiente, orari di accensione / spegnimento / attenuazione, ecc...) oppure da guasti o da interventi di dispositivi di sicurezza a servizio del circuito secondario della sottostazione di scambio termico (e.g. assenza tensione elettrica, intervento di termostato di blocco, pressostati di blocco, valvola di scarico termico, ecc...). Solo in una minima parte dei casi l'interruzione del flusso del fluido termovettore sul lato primario della sottostazione di scambio termico è ascrivibile a guasti sulla rete del teleriscaldamento (e.g. perdite) o ad azioni da parte del gestore della stessa (e.g. chiusura di valvole di sezionamento di rete). Il misuratore di energia in sé non è in grado di determinare la causa che ha determinato l'interruzione del flusso del fluido termovettore da esso misurata in termini di portata nulla, né è progettato per farlo, ammesso e non concesso che sia collegabile ad altri dispositivi – spesso di proprietà del cliente - installati sul circuito primario e/o secondario della sottostazione di scambio termico.

*Q.10 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli obblighi di comunicazione e registrazione delle informazioni e dei dati sul servizio di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta.*

Per quanto riguarda gli obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità in materia di verifica funzionale

dei misuratori, si ritiene che tali obblighi possano risultare troppo onerosi per gli operatori di piccole dimensioni. Infatti, i dati da comunicare, previsti dall'Autorità nel documento in esame e che servono a verificare il rispetto degli standard specifici di qualità dell'attività di verifica di funzionalità del contatore, risultano essere troppo di dettaglio.

Si propone, pertanto, di non introdurre un obbligo di comunicazione a cadenza regolare, ma soltanto su richiesta qualora l'Autorità lo ritenesse utile per effettuare un controllo e per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di misura.